

Prove - nuove - Valutazione, positiva o negativa, sul carattere di indispensabilità - Cass. n. 15488/2020

Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Valutazione, positiva o negativa, sul carattere di indispensabilità - Obbligo di espressa motivazione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di giudizio di appello, l'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15488 del 21/07/2020 (Rv. 658677 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_345](#)

corte

cassazione

15488

2020